



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

*3/2013*

*Maggio – Giugno*

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionale CFC**

“La Cassazione <<corregge il tiro>> sull’onere della prova in materia di prezzi di trasferimento”, di <b>D. AVOLIO, G. D’AGOSTINO e B. SANTACROCE.</b>	Pag. 1
“Strumenti presuntivi di onerosità dei finanziamenti infragruppo”, di <b>M. GABELLI e D. ROSSETTI.</b>	“ 1
“I profili fiscali del <i>marching credit</i> secondo la Cassazione”, di <b>F. NANETTI.</b>	“ 2
“Dividendi intersocietari comunitari e trattato fiscale Italia-Francia”, di <b>F. PALUMBO.</b>	“ 2

**IRES**

“Riflessi fiscali della conversione del debito di capitale”, di <b>G. ANDREANI e A. TUBELLI.</b>	“ 2
“Nuove applicazioni del regime di trasparenza fiscale”, di <b>S. DE MARCO.</b>	“ 3
“La stabile organizzazione”, di <b>A. FANTOZZI.</b>	“ 4
“L’ACE fa i conti con il consolidato e le operazioni straordinarie”, di <b>L. GAIANI.</b>	“ 4
“Trasferimento di residenza societaria intra-UE, tassazione di plusvalenze latenti e libertà di stabilimento”, di <b>F.M. GIULIANI.</b>	“ 5
“Deducibilità dei tributi ai fini IRES e qualificazione dei rapporti giuridici retti dal diritto straniero”, di <b>G. MAISTO.</b>	“ 5
“Deduzione dell’IRAP dall’IRES: le spese per il personale <<imponibili>> dei soggetti <<IAS-IFRS-compliant>>”, di <b>G. PANZERA DA EMPOLI.</b>	“ 6
“Dichiarazione dei redditi e di sostituto per le banche: nuovi adempimenti, trasformazione DTA e perdite su crediti”, di <b>R. PARISOTTO.</b>	“ 7
“Il requisito della residenza ai fini PEX secondo l’Agenzia delle entrate”, di <b>L. ROSSI e A. PRIVITERA.</b>	“ 7
IRES – Reti di imprese – Soggettività passiva IRES, IVA e IRAP – Condizioni – Chiarimenti. <b>Circ. Agenzia delle entrate 18 giugno 2013, n. 20/E.</b>	“ 8
IRES – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenze imponibili – Trasferimento della residenza all’estero – Imponibilità dei plusvalori latenti – Rapporto con il principio della libertà di stabilimento. <b>Corte di Giust. UE, 25 aprile 2013, causa n. C-64/11.</b>	“ 9
IRES – Norme generali sulle valutazioni – <i>Transfer pricing</i> – Onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria – Contenuto. <b>Cass., sez. trib. 8 maggio 2013, n. 10739.</b>	“ 9
IRES – Norme generali di valutazioni – Operazioni con imprese extra-UE domiciliate in paradisi fiscali – Disapplicazione del regime di indeducibilità dei costi – Effettivo interesse economico – Dimostrazione. <b>Cass., sez. trib. 8 maggio 2013, n. 10749.</b>	“ 10

**REDDITI DI CAPITALI**

“Le modifiche al trattamento fiscale di alcuni strumenti di finanziamento delle imprese”, di <b>E. MIGNARRI.</b>	“ 10
--	------

Redditi di capitale – Proventi percepiti da residenti – Chiarimenti.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2013, n. 43/E.** **Pag. 10**

Fondi comuni d'investimento immobiliare – Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano.  
**Ris. Agenzia delle entrate 18 luglio 2013, n. 54/E.** **“ 11**

### REDDITI DI IMPRESA

“Le modalità di prova delle esimenti del divieto di deduzione dei costi *black list*”, di **G. ESCALAR.** **“ 12**

“Deducibilità delle perdite su crediti negli accordi di ristrutturazione e nelle altre procedure concorsuali”, di **F. GHISELLI.** **“ 12**

“Deduzione delle perdite su crediti alla prova del Conto economico”, di **A. MASTROBERTI.** **“ 13**

“*Swaps* e opzioni su tassi di interessi: rilevanza fiscale nella determinazione del reddito d'impresa per i soggetti non IAS”, di **P. PETTINE e M. BRUNETTI.** **“ 13**

Redditi di impresa – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori – Deducibilità per competenza delle quote annuali di accantonamento – Non è condizionata dall'esistenza di un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.  
**Comm. Trib. prov. di Brescia, sez. I, 21 giugno 2012, n. 90.** **“ 14**

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Il ruolo del sostituto d'imposta nel pagamento di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente”, di **P. ANTONINI.** **“ 14**

“Il recupero delle ritenute versate da parte del datore di lavoro su somme retribuite dal dipendente”, di **A. CARINCI.** **“ 15**

“Prima applicazione o pozione per la rinuncia all'imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività”, di **A. MASTROMATTEO e B. SANTACROCE.** **“ 15**

Redditi di lavoro dipendente – Lavoro prestato all'estero per un periodo superiore a 183 giorni all'anno – Modalità di calcolo della riduzione dell'imposta estera.  
**Ris. Agenzia delle entrate 8 luglio 2013, n. 48/E.** **“ 16**

### BOLLO (Imposta di)

“Per la corretta applicazione del bollo su conti correnti e prodotti finanziari necessario riesaminare i contratti”, di **R. PARISOTTO e G. RENELLA.** **“ 16**

### IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

“Imposta sostitutiva sui finanziamenti: problematiche in tema di sanzioni, accertamento e riscossione”, di **A. CISSELLO.** **“ 17**

“Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine stipulati all'estero e abuso del diritto”, di **F. GALLIO e S. PISTOLESI.** **“ 18**

## IVA

- “La Corte di Giustizia legifera in tema di gruppi societari”, di **P. CENTORE** e **M.T. SUTICH**. .....Pag. **18**
- “Presupposto soggettivo per l'imposizione unitaria nella c.d. “Iva di gruppo””, di **A. FEDERICO** e **F. STELLA**. “ **19**
- “L'intervento della Corte di Giustizia UE sul trattamento IVA dei fondi pensione”, di **G. POLO**. “ **19**
- IVA – Locazioni di fabbricati – Opzione IVA per i contratti in corso – Chiarimenti dell'Agazia. **Circ. Agenzia delle entrate 28 luglio 2013, n. 22/E**. “ **20**
- IVA – Operazioni esenti – Fondi comuni d'investimento – Direttiva 77/388/CEE – Portata – Criteri di applicazione ai regimi di pensioni di vecchiaia professionale. **Corte di Giust. UE, sez. I, 7 marzo 2013, causa C-424/11**. “ **20**
- IVA – Obblighi dei contribuenti – Liquidazione e versamenti – IVA di gruppo – Requisiti di accesso. **Corte di Giust. UE, Grande Sezione, 9 aprile 2013, causa n. C-85/11**. “ **20**
- IVA – Prestito di personale – Esclusione dal campo di applicazione dell'imposta nel caso di solo rimborso del costo – Art. 8 della legge n. 67/1988 – Condizioni. **Cass., sez. trib. 3 agosto 2012, n. 14053**. “ **21**

## VARIE

- “Soggettività passive del *trust* ai fini dell'ICI e applicabilità di alcune agevolazioni”, di **E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI**. “ **21**
- “Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile delle risposte agli interpelli”, di **C. MONTELEONE**. “ **22**
- “*Trust* di garanzia e imposizione indiretta”, di **F. NOBILI** e **F. FIORENTINO**. “ **22**
- ICI – Immobili trasferiti in un *trust* – Soggettività passiva del *trust* – Sussiste.  
ICI – Esenzioni – Immobili trasferiti in un *trust* – Esenzione *ex art. 7*, primo comma, lett. i, del D.Lgs. n. 504/1992 – Finalità non lucrativa e di utilità sociale del *trust* – Necessità. **Comm. Trib. prov. di Parma, sez. IV, 6 giugno 2012, n. 89**. “ **23**
- Istituzione di *trust* – Attribuzione di rendita al beneficiario – Mera aspettativa – Imposta di successione e donazione. **Comm. Trib. reg. di Genova, 26 settembre 2012, n. 81**. “ **23**

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° maggio al 9 agosto 2013**

**Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69:** “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (in S.O. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013)

\*\*\*\*\*

Il decreto, che è stato convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, è entrato in vigore il 22 giugno e abbraccia vari settori, dall’economia al fisco, dalla giustizia alla pubblica amministrazione.

Tra le novità fiscali si segnalano:

- l’abrogazione della disposizione che prevede l’obbligo di trasmissione di una comunicazione mensile da parte dei sostituti d’imposta (cd 770 mensile);
- la proroga al 16 ottobre del versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd *Tobin tax*).  
In particolare il versamento dell’imposta sui trasferimenti di proprietà di cui all’art. 1, comma 491 L. 228/2012 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai trasferimenti effettuati dal 1° marzo 2013 al 30 settembre 2013, è prorogata al 16 ottobre 2013.  
Il versamento dell’imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre 2013 è prorogato al 16 ottobre 2013.  
La società di Gestione Accentrata per l’imposta dovuta sui trasferimenti effettuati entro il 30 settembre 2013, deve versare l’imposta entro il 16 novembre;
- le modifiche alla disciplina in materia di riscossione delle imposte tra le quali si ricorda la rateizzazione del debito tributario.

**Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76:** “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013)

\*\*\*\*\*

Il decreto, che è stato convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 99, è entrato in vigore il 4 luglio e contiene importanti novità, tra cui si segnalano quelle di carattere fiscale.

- L’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% (precedentemente fissato al 1° luglio) è stato prorogato al 1° ottobre 2013.
- L’aumento degli acconti d’imposta per il 2013.

In particolare:

- a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto IRPEF è fissata al 100%;
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto IRES è fissata al 101% <sup>(1)</sup>.  
Quindi, mentre per l’IRPEF l’aumento della percentuale di computo è previsto a regime, per l’IRES l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata d’acconto del 2013. L’aumento interessa anche l’IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi e quindi per le persone fisiche e società di persone la misura dell’acconto sarà del 100% a partire dal 2013, mentre per le società di capitali e gli enti commerciali e non, del 101%, limitatamente al 2013.

Per gli anni 2013 e 2014 la misura dell’acconto delle ritenute sugli interessi da depositi e conti correnti al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito è fissata nella misura del 110%. Per il 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la norma produce effetti sulla seconda scadenza di acconto. Per il 2014 l’acconto, nella misura maggiorata, è dovuto in due parti di uguale importo come previsto ordinariamente.

**Legge 19 luglio 2013, n. 88:** “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, n. e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012” (in G.U. n. 177 del 30 luglio 2013).

---

<sup>1</sup> Nel DL 31 agosto 2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, nelle disposizioni di copertura (art. 15), viene stabilito che il Ministro dell’Economia e delle finanze, ove non si raggiunga l’obiettivo di maggior gettito di entrate, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, potrà stabilire l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP e quindi, ove ciò si verificasse, l’aumento del 101% non sarebbe solo limitato all’anno 2013, ma sarebbe a regime come l’acconto IRPEF.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2013:** “Differimento per l’anno 2013, dei termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta – Modelli 770/2013” (in G.U. n. 176 del 29 luglio 2013)

\*\*\*\*\*

Il D.P.C.M. proroga dal 31 luglio 2013 al 20 settembre 2013 il termine di invio telematico dei Modelli 770/2013 da parte dei sostituti d’imposta (direttamente o tramite intermediari incaricati) all’Agenzia delle Entrate.

**Decreto 2 agosto 2013:** “Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’UE o SEE (“Exit tax”) in Italia” (in G.U. n. 188 del 12 agosto 2013)

\*\*\*\*\*

Il decreto definisce il regime fiscale applicabile al trasferimento della residenza di soggetti esercenti attività d’impresa (comprese le stabili organizzazioni) in Stati UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.

Uno o più provvedimenti stabiliranno le modalità attuative della disposizione.

In particolare, tali soggetti possono optare per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente calcolata, in base al valore normale dei componenti (valore dell’avviamento e valore delle funzioni e dei rischi propri dell’impresa determinati sulla base dell’ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento) dell’azienda o del complesso aziendale, non confluiti in una stabile organizzazione. Tale sospensione non riguarda: i maggiori/minori valori dei beni ex art. 85, DPR 917/1986, i fondi in sospensione d’imposta ex art. 166, co. 2, DPR 917/1986 non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione, gli altri componenti positivi/negativi che concorrono a formare il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia (compresi quelli relativi ad esercizi precedenti) e non relativi ai cespiti trasferiti la cui tassazione/deduzione sia stata rinviata in base alle norme del DPR 917/1986.

Le imposte sospese, per le quali è richiesta la prestazione di garanzie, devono essere versate nell’esercizio in cui si considerano realizzati gli elementi dell’azienda o del complesso aziendale trasferiti. In alternativa al pagamento immediato, le imposte sospese possono essere versate in quote costanti con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei 9 successivi, maggiorate degli interessi di cui all’art. 20, D.Lgs. 241/1997.

**Legge 6 agosto 2013, n. 96:** “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013” (in G.U. 194 del 20 agosto 2013).

\*\*\*\*\*

L’art. 9 contiene la delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di IVA con l’ordinamento dell’Unione Europea.

L’art. 12 contiene i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2001/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.

**Legge 6 agosto 2013, n. 97:** “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” (in G.U. 194 del 20 agosto 2013)

\*\*\*\*\*

La legge di delega europea contiene, tra le disposizioni in materia di fiscalità, all’art. 9, la riforma della disciplina sul monitoraggio fiscale.

Sono stati sostituiti gli artt. 1 (trasferimento attraverso intermediari), 2 (trasferimento attraverso non residenti), 4 (dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività), 5 (sanzioni) e 6 (tassazione presuntiva) del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Con riferimento agli intermediari, questi saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i trasferimenti da e verso l’estero, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate; i reparti speciali della Guardia di finanza potranno richiedere loro, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza, di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale.

Le sanzioni per la violazione dell’obbligo di dichiarazione prima stabilite dal 5 al 25 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati vengono ora ridotte dal 3 al 15%.

Nel caso in cui tali attività siano detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata si applicano aliquote raddoppiate (dal 6 al 30%) e per la presentazione del modulo RW entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro.

La novità più importante è la modifica dell’art. 8 del D.L. 512/83, che nella previgente formulazione prevedeva l’applicazione della ritenuta da parte dei soli soggetti residenti “incaricati” che intervengono nel pagamento dei proventi, mentre con la nuova formulazione la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi.

In pratica, a differenza di quanto disposto precedentemente, con l’entrata in vigore della disposizione, i soggetti che interverranno nella riscossione dei proventi applicheranno la ritenuta sui proventi dei titoli collocati in Italia anche in assenza di incarico da parte dell’emittente non residente. La modifica ha effetto dal 4 settembre 2013, data di entrata in vigore della legge.

**Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante:** “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (in S.O. 63 alla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)

\*\*\*\*\*

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA potranno comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati analitici delle fatture d’acquisto e di cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.

**Legge 9 agosto 2013, n. 99:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (in G.U. 196 del 22 agosto 2013)

**RASSEGNA DI DOTTRINA, PRASSI AMMINISTRATIVA, GIURISPRUDENZA**

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)**

**Dottrina**

**“La Cassazione <<corregge il tiro>> sull’onere della prova in materia di prezzi di trasferimento”** di D. AVOLIO, G. D’AGOSTINO e B. SANTACROCE, in Corr. Trib. 20/2013, pag. 1569.

Gli AA., nel commentare criticamente la sentenza della Cassazione n. 4927 del 2013 che, come le precedenti, ribadisce la natura antielusiva della normativa sul “*transfer pricing*”, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto, rilevano come la normativa in questione non contenga alcun riferimento ai vantaggi fiscali ipoteticamente raggiunti dal contribuente, ma si limiti semplicemente a garantire la corretta determinazione del reddito tassabile in Italia per effetto dell’applicazione del criterio del valore normale.

In tal senso, la rettifica a valore normale dei prezzi di trasferimento non avrebbe tra i propri requisiti qualificanti la circostanza che il contribuente abbia ottenuto dei vantaggi fiscali dalla determinazione dei prezzi infragruppo.

L’orientamento della Suprema Corte non appare inoltre nemmeno del tutto in linea con la posizione OCSE. Nelle *Guidelines* in materia di prezzi di trasferimento viene infatti chiarito che non bisogna confondere la normativa sui prezzi di trasferimento con quella che attiene alla lotta all’evasione e alla frode fiscale, anche se le politiche di *transfer pricing* possono essere talvolta utilizzate a tal fine.

La suprema Corte considera adeguatamente provata la contestazione elevata dall’Ufficio nella parte in cui richiama i criteri contenuti nella Circ. Min. n. 32/9/2267/1980 in materia di prezzi di trasferimento.

Le argomentazioni addotte non convincono gli AA., i quali sostengono invece che è vero che i principi contenuti nella citata circolare sono stati mantenuti nel corso degli anni, ma, con un costante aggiornamento delle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, tale da porre implicitamente in secondo piano la rilevanza di detta circolare. (EM)

**“Strumenti presuntivi di onerosità dei finanziamenti infragruppo”** di M. GABELLI e D. ROSSETTI, in Fisc. e comm. Int. 6/2013, pag. 54.

Gli AA. esaminano i profili fiscali relativi all’erogazione di un finanziamento infruttifero da parte di una controllante italiana ad una sua controllata estera, operazione questa che rientra nella disciplina del *transfer pricing* soggetta al rispetto del valore normale.

Prima di valutare gli effetti che potrebbero scaturire ove l’ufficio intendesse riqualificare il finanziamento infruttifero come fruttifero – determinando così presuntivamente gli interessi attivi (virtuali) maturati sullo stesso – gli AA. richiamano brevemente le disposizioni fiscali di carattere generale che si rendono applicabili in materia.

Viene rilevato come la dottrina abbia più volte affermato che nei rapporti *intercompany* con l’estero la clausola di infruttuosità non produce effetti sotto il profilo fiscale e conseguentemente come tali operazioni risulterebbero soggette alla quantificazione al valore normale anche in presenza di una esplicita pattuizione tra le parti di non onerosità dei finanziamenti.

E ciò sulla considerazione che la disciplina dei prezzi di trasferimento si pone come norma speciale rispetto alla regola generale che la presunzione di fruttuosità non opera automaticamente ove la natura infruttifera risulti per iscritto.

Purtuttavia gli AA. segnalano come vi siano state nel tempo pronunce della giurisprudenza di segno opposto, ampiamente criticate dalla dottrina, che hanno riconosciuto anche nei rapporti *intercompany*, sotto il profilo fiscale, l’ammissibilità delle clausole di infruttuosità.

In particolare, è stato osservato dalla dottrina che la mancata previsione della corresponsione di interessi sul finanziamento concesso alla società figlia estera non fa altro che consentire alla

società madre italiana di allocare in un Paese comunitario a regime fiscale privilegiato il reddito altrimenti da dichiarare e tassare in Italia, ponendo in essere un comportamento tipico del fenomeno del *transfer pricing*, sanzionato dall'art. 110, comma 7, TUIR.

In ordine ai criteri per una corretta quantificazione del valore normale gli AA. rimandano a quanto esplicitato nella Circ. Min. 32/9/2267 del 22 settembre 1980. (EM)

**“I profili fiscali del *matching credit* secondo la Cassazione”**, di F. NANETTI, in Riv. Dir. Trib. 2/2013, V, pag. 10.

L'A. critica severamente la sentenza (n. 7355 del 2012) con la quale la Sez. V della Cassazione ha formulato una peculiare interpretazione dell'art. 165, comma 10, del TUIR rispetto al *matching credit* riconosciuto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo.

Secondo la Cassazione, se l'imposta assoluta all'estero – o che si reputa virtualmente assoluta, come nel caso del *matching credit* – concerne elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito del contribuente ancorché non in forza di una esenzione o esclusione (ad esempio i dividendi) ma del principio di competenza, il credito spettante va proporzionalmente ridotto.

Secondo l'A., la tesi della Cassazione è infondata *in primis* perché non esiste alcuna norma convenzionale che consenta allo Stato della residenza di disconoscere in tutto o in parte il credito se l'imposta è stata pagata. Inoltre, nel diritto interno, la rettifica del credito avviene già indirettamente attraverso il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo. (NM)

**“Dividendi intersocietari comunitari e trattato fiscale Italia-Francia”**, di F. PALUMBO, ne Il fisco 23/2013, fasc. n. 1, pag. 3519.

Nell'articolo viene commentata la sentenza di Cassazione n. 8621 del 15 aprile 2011, con la quale è stata affermata la spettanza e la tassabilità (ritenuta alla fonte del 5%) in capo al socio residente in Francia del rimborso del credito d'imposta (per il 50%) relativo ai dividendi distribuiti dalla società “figlia” italiana nonché la tassabilità dello stesso dividendo, facendo prevalere la disciplina della convenzione contro le doppie imposizioni su quella comunitaria, come peraltro previsto dalla stessa direttiva “società madri e figlie”. (NM)

## IRES

### Dottrina

**“Riflessi fiscali della conversione del debito in capitale”** di G. ANDREANI e A. TUBELLI, in Corr. Trib. 21/2013, pag. 1670.

Sulla base dell'impostazione contabile prescritta dall'IFRIC 19, diversamente da quanto avviene per le imprese che applicano i principi contabili nazionali (in base all'OIC 6 l'operazione di cui trattasi esaurisce i suoi effetti in ambito meramente patrimoniale), l'emissione di nuove partecipazioni societarie a favore di soggetti creditori della società, da sottoscrivere mediante l'utilizzo parziale o totale dei crediti da questi vantati verso la stessa («*debt to equity swap*» o conversione del debito in capitale), può comportare l'emersione di un «utile da conversione» costituito dalla differenza (di segno positivo) tra il valore contabile del debito estinto (o convertito) e il «*fair value*» delle nuove partecipazioni emesse.

Alla posta contabile così emersa non sembra tuttavia possa darsi rilevanza reddituale, in virtù del precetto contenuto nell'art. 88, comma 4, del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito d'impresa i versamenti erogati dai soci senza vincolo di restituzione nonché le rinunce alla restituzione di crediti. Ciò tenuto conto che tale disposizione è da ricondurre tra quelle che

sopravvivono alla derivazione rafforzata sancita per i soggetti «IAS *adopter*» e che il principio ivi stabilito deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui la patrimonializzazione della società avvenga sotto forma di conversione del credito in capitale, stante l'identità sostanziale degli effetti della fattispecie rispetto a quella espressamente disciplinata dalla norma. A quanto risulta, tuttavia, l'Agenzia delle entrate (in maniera ufficiosa) sarebbe di diverso avviso, ritenendo invece non applicabile l'art. 88, comma 4, TUIR, sul presupposto che la conversione del credito in capitale non configuri alcuna rinuncia sotto il profilo giuridico-formale, e che la irrilevanza reddituale degli effetti della conversione in capo al debitore determinerebbe una evidente asimmetria rispetto alla deduzione della perdita su crediti subita dal creditore (cfr. sulla deducibilità delle perdite da conversione la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 2010). A parere dell'Autore, tuttavia, anche chi condividesse questo diverso orientamento, non dovrebbe revocare in dubbio che il provento maturato dall'impresa debitrice IAS *adopter* resterebbe comunque escluso dalla formazione del reddito d'impresa quando - come generalmente accade - la conversione del debito in capitale si innesta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-*bis* ovvero di un piano concordatario ex art. 161 L.F. In questi casi, infatti, la succitata (e, ad avviso dell'Autore, sopravvalutata) asimmetria impositiva discende espressamente dall'art. 101, comma 5, del TUIR; né v'è motivo per ritenere che le finalità che hanno condotto il legislatore fiscale ad accettare tale asimmetria (e in particolare quella di agevolare la soluzione delle crisi d'impresa mediante la riduzione del peso dei relativi oneri fiscali) non ricorrano per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali anziché secondo le regole dettate dal codice civile. In tal senso si è espressa anche l'Assonime nella Circolare n. 15 del 2013, avente ad oggetto le disposizioni introdotte dal D.L. n. 83/2012 in tema di sopravvenienze attive e perdite su crediti. (PT)

**“Nuove applicazioni del regime di trasparenza fiscale”** di S. DE MARCO, in Boll. Trib. 9/2013, pag. 647.

Tra le fattispecie cui si applica il regime di trasparenza fiscale si menziona anzitutto quella dell'art. 2 (commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies*) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, concernente l'indeducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti dalla società per l'acquisto di beni concessi in godimento ai soci ed ai familiari dell'imprenditore per un ammontare inferiore a quello di mercato. Le norme inoltre prevedono che il differenziale tra il corrispettivo annuo pagato per il godimento ed il valore di mercato concorra a formare il reddito del socio nella categoria dei redditi diversi.

Nella nozione di soci e familiari sono compresi i soggetti residenti all'estero e, secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E del 15 giugno 2012, anche l'imprenditore individuale che usufruisce a titolo privato dei beni della sua attività economica.

Non rientra nel caso esaminato quello cui il socio assuma la qualifica di dipendente o amministratore essendo il godimento a titolo personale dei beni tassato come *fringe benefit*.

Nel caso di società che optano per la trasparenza fiscale può accadere che il socio si trovi ad essere sottoposto ad una doppia imposizione sullo stesso presupposto d'imposta: la società rileverebbe un maggior reddito d'impresa imputato al socio e l'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che genera reddito diverso.

Sul punto è quindi intervenuta la circolare n. 36/E del 2012 che al fine di evitare la doppia tassazione ha precisato come il reddito diverso deve essere ridotto del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento.

Il secondo tema di analisi riguarda i rapporti tra l'ACE e il regime di tassazione per trasparenza disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 201 del 2011, istitutivo della misura premiale dell'Aiuto alla Crescita Economica, e dall'art. 7 del decreto attuativo emanato il 14 marzo 2012 il quale dispone che la società partecipata trasparente determina la sua quota ACE e la deduce dal suo reddito complessivo netto. In caso di eccedenza questa è attribuita a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il successivo art. 8, comma 3, dispone che la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate

beneficiarie delle deduzioni.

Pertanto, come per gli imprenditori individuali, anche per i soci di società trasparenti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta rileva anche la quota ACE dedotta dalla società partecipata o nell'ambito del reddito d'impresa, se imprenditore individuale. (AF)

**“La stabile organizzazione”** di A. FANTOZZI, in Riv. Dir. Trib. 2/2013, I, pag. 99.

L'A. ripercorre le disposizioni relative all'istituto della stabile organizzazione approfondendo gli aspetti relativi alla nozione della stessa. In particolare, soffermandosi sulla tradizionale costruzione binaria della stabile organizzazione, ovvero sul profilo materiale e quello personale, giunge alla conclusione che entrambi i profili vadano ricondotti ad una concezione unitaria, proprio come avviene per la diversa rilevanza di stabile organizzazione d'impresa estera in Italia o di impresa italiana all'estero. (EF)

**“L'ACE fa i conti con il consolidato e le operazioni straordinarie”** di L. GAIANI, in Corr.Trib., 2013, pag. 1395

L'A. esamina le modalità di utilizzo dell'agevolazione in presenza di consolidato fiscale e di operazioni straordinarie.

Il consolidato fiscale interferisce con la disciplina dell'ACE solo “a valle” del calcolo dell'incentivo, in quanto l'agevolazione opera distintamente nell'ambito della singola dichiarazione e indipendentemente dalla tassazione di gruppo. L'eccedenza ACE che supera il reddito della singola società consolidata è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di gruppo, fino eventualmente ad azzerarlo. L'eventuale ulteriore eccedenza permane presso la società che l'ha prodotta per essere riportata a nuovo. In tale caso, la società potrà nuovamente impiegare l'eccedenza per ridurre il reddito di successivi esercizi o, in caso di ulteriore incapacienza, trasferire l'importo al consolidato. Non è ancora stato ancora chiarito se il trasferimento delle eccedenze (in presenza di reddito complessivo globale capiente) sia un obbligo (come previsto per le perdite fiscali) o una facoltà (come stabilito per le eccedenze di interessi passivi e di ROL ai sensi dell'art. 96 del TUIR). Al riguardo, l'A. evidenzia che, per il caso dell'assegnazione al gruppo delle eccedenze di interessi passivi e di ROL, l'art. 96, comma 7, del TUIR utilizza una formula inequivoca (“l'eccedenza ... può essere portata”), il che potrebbe far propendere, vista la differente formulazione adotta dal D.M. 14 marzo 2012, per l'obbligatorietà del trasferimento dell'ACE. In ogni caso, a prescindere dalla obbligatorietà o meno del trasferimento, il regolamento di gruppo dovrebbe prevedere una remunerazione delle deduzioni ACE assegnate al consolidato, stabilendo criteri per la modalità di trasferimento in presenza di importi che, complessivamente, superano la capienza del reddito di gruppo (in tale caso l'ipotesi potrebbe essere quella di una ripartizione in proporzione al totale dell'ACE utilizzabile dal gruppo).

Né la legge né il decreto attuativo hanno disciplinato le modalità di funzionamento dell'ACE in presenza di operazioni straordinarie. In caso di fusione, l'A. ritiene che l'incorporante erediti sia la base ACE dell'incorporata che le eventuali eccedenze pregresse. Tale subentro non è sottoposto a limitazioni. Nella scissione, sia la base ACE che le eccedenze pregresse costituiscono posizioni soggettive da ripartire proporzionalmente in base al patrimonio attribuito alla beneficiaria e a quello rimasto presso la scissa. La destinazione di eventuali riserve di utili formate nel periodo agevolato, ma non rilevanti per l'ACE perché non disponibili, dovrebbe individuarsi in base alle specifiche risultanze contabili. Nessun trasferimento di ACE si verifica in caso di conferimento di azienda, in quanto il subentro della conferitaria è limitato ai soli valori degli elementi attivi e passivi della conferente. (FDA)

**“Trasferimento di residenza societaria intra-UE, tassazione di plusvalenze latenti e libertà di stabilimento”** di F. M. GIULIANI, ne Il fisco 21/2013, fasc. n. 2, pag. 3283.

Con sentenza del 25 aprile 2013, causa C-64/11, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha esaminato la questione del possibile contrasto con l'art. 49 del Tfeue (libertà di stabilimento) dell'art. 17, legge spagnola dell'imposta sulle società (n. 4/2004), a mente del quale, in caso di trasferimento di residenza societaria (ovvero della proprietà di cespiti di stabile organizzazione) ad altro Stato UE, le plusvalenze su elementi patrimoniali sono imponibili in Spagna nel periodo d'imposta del trasferimento ancorché non realizzate. La Corte accoglie la tesi d'incompatibilità col Trattato, precisando che la tassazione delle plusvalenze sarebbe legittima se postergata al tempo del loro realizzo, atteso che la norma spagnola colpisce il momento del trasferimento di residenza (o di proprietà degli asset) anche se gli elementi patrimoniali rimangono nel territorio iberico di origine. (PT)

**“Deducibilità dei tributi ai fini IRES e qualificazione dei rapporti giuridici retti dal diritto straniero”**, di G. MAISTO, in Riv. Dir. Trib., 1/2013, I, pag. 41.

L'A. esamina il regime impositivo ai fini IRES della deducibilità dei tributi esteri con particolare riguardo all'art. 99 del TUIR che dispone l'indeducibilità delle imposte sul reddito senza alcuna menzione di quelle prelevate all'estero.

Per le imposte sul reddito estere la questione della deducibilità si pone esclusivamente per quelle non detraibili ai sensi dell'art. 165 del TUIR relativo al credito per i tributi assolti all'estero posto che tale norma sottrae – provvisoriamente – il tributo estero alla determinazione dell'imponibile italiano rinviando la rilevanza ai fini della determinazione del reddito al momento della determinazione dell'imposta netta. La questione della deducibilità si pone quindi per le imposte estere gravanti sui redditi che non si considerano prodotti all'estero secondo la cd. lettura a specchio di all'art. 165, comma 2, del TUIR che non sono accreditabili ai sensi di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia e per quella parte del tributo eccedente il limite posto dall'art. 165, comma 1, che non dovesse essere detratta nel termine previsto dal comma 6 della medesima disposizione.

Secondo l'A., non sussiste per i suddetti tributi esteri la *ratio* che ha ispirato la regola della indeducibilità disposta dall'art. 99, comma 1, del TUIR che è stata motivata con la posteriorità dell'onere fiscale rispetto alla produzione del reddito. Infatti, le imposte estere gravano su una quota parte dell'imponibile complessivo del soggetto passivo di modo che la loro rilevanza ai fini della misurazione dell'utile non interviene in un momento successivo a quello della cristallizzazione dell'imponibile IRES. Né si verifica che l'imponibile sia influenzato dal peso del tributo medesimo.

Si dovrebbe concludere per la deducibilità del tributo estero attesa la sua connessione all'attività d'impresa esercitata dal soggetto passivo con conseguente soddisfacimento del principio di inerenza. Tuttavia, sussiste una simmetria tra detrazione ex art. 165 del TUIR e deducibilità ai sensi dell'art. 99 del TUIR con la conseguenza che dalla detrazione del tributo estero deriva la indeducibilità del suddetto prelievo dalla base imponibile IRES fatta eccezione per l'imposta non accreditabile. Pertanto, l'eccedenza dell'imposta estera riportabile dovrebbe poter essere dedotta nell'esercizio in cui si verifica la definitiva decadenza dal diritto alla detrazione ex art. 165, comma 6, del TUIR e cioè successivamente all'ottavo esercizio successivo al pagamento del tributo estero. Tale norma disciplina esclusivamente l'imposta estera detraibile mentre si astiene dal disciplinare la deducibilità del tributo non accreditabile e non riportabile come eccedenza. Per tali ragioni, l'A. non condivide la posizione assunta dalla prassi ormai risalente nel tempo (cfr. Risoluzione n. 12/1548 del 31 luglio 1982) secondo cui le imposte estere sul reddito quando non sono accreditabili non costituiscono in ogni caso un costo deducibile per l'impresa, in quanto altrimenti andrebbero ad essere sopportate non già dal soggetto passivo ma dall'Erario.

Per quanto riguarda l'indeducibilità prevista dalla disciplina di taluni tributi nazionali ispirata quasi sempre a ragioni di gettito e con valenza limitata allo specifico tributo nazionale, l'A. ritiene che tale indeducibilità non possa essere estesa agli omologhi tributi esteri a causa del divieto di applicazione analogica delle norme sostanziali che hanno carattere speciale od eccezionale. (FDA)

**“Deduzione dell’IRAP dall’IRES: le spese per il personale <<imponibili>> dei soggetti <<IAS-IFRS-compliant”**, di G. PANZERA DA EMPOLI, in Corr. Trib., 2013, pag. 1319.

La disciplina transitoria di rimborso della maggiore IRES versata per effetto della pregressa indeducibilità della quota di IRAP riferibile alle spese per il personale dipendente pone particolari questioni in merito alla individuazione delle “spese per il personale” contabilizzate dai soggetti IAS *compliant*, la cui base imponibile IRAP può essere stata determinata in base ad opposti criteri di “derivazione” dal risultato di bilancio nel corso dei periodi di imposta interessati dal calcolo dell’IRES rimborsabile. Infatti, le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 38/2005 hanno determinato, sia ai fini dell’IRES che dell’IRAP, la prevalenza della qualificazione fiscale delle componenti reddituali contabilizzate dall’impresa - ivi incluse le spese del personale - rispetto alla relativa qualificazione contabile. Pertanto, per poter ritenere che l’IRAP è rimasta incisa dalle spese per il personale imputate a bilancio dai soggetti IAS *compliant* nei periodi d’imposta ante 2008, occorre verificare se la qualificazione di tali componenti reddituali operate in bilancio abbia avuto riconoscimento fiscale. Le eventuali spese che siano state qualificate in base agli IAS/IFRS come relative al personale, ma che siano state disconosciute sotto il profilo qualificatorio ai fini dell’IRAP poiché non in linea con le regole di derivazione su base giuridica di cui al D.Lgs. n. 38/2005, non sembrano assumere rilievo ai fini della disciplina transitoria del rimborso. Viceversa, in relazione ai periodi d’imposta 2008 e successivi, il principio di derivazione “piena” della valore della produzione netta IRAP dal risultato di bilancio, introdotto dalla L. n. 244/2007 anche in relazione ai soggetti IAS *compliant*, ha determinato il diretto riconoscimento, con conseguente diretta incidenza delle spese per il personale contabilizzate dall’impresa sull’imposta di periodo. Secondo l’A., tali soluzioni dovrebbero assumere rilievo anche in relazione alle componenti di costo del personale eventualmente imputate a patrimonio netto in sede di *first time adoption* (FTA), ivi inclusi eventuali storni di fondi relativi a spese di tale natura. Su tali presupposti non sembrano poter assumere rilievo le differenze di valore del fondo TFR rilevate in sede di FTA, in corrispondenza della valutazione operata in base ai criteri di cui allo IAS 19, non riconosciuti dai principi di maturazione giuridica di cui all’art. 2120 c.c. a loro volta accolti dalla normativa fiscale. Allo stesso modo non dovrebbero assumere rilievo i costi del personale correlati ai ricavi cd. di affiliazione relativi, ad esempio, all’attivazione di servizi telefonici, costi riferiti a rapporti di fornitura ancora in corso, già imputati (e tassati ai fini IRAP) nel conto economico di precedenti esercizi, che le imprese in sede di passaggio agli IAS/IFRS, hanno provveduto a ripristinare ed imputare ad una riserva di patrimonio netto (unitamente ai ricavi cui si correlano, salvo poi sterilizzare l’impatto fiscale onde evitare la doppia deduzione di costi (e doppia tassazione di ricavi) ai fini dell’IRES, oltre che una palese doppia imposizione degli stessi costi (e ricavi) ai fini dell’IRAP.

Secondo l’A., la questione del trattamento, nei periodi d’imposta post FTA, delle spese per il personale oggetto di “neutralizzazione” fiscale può essere risolta alla luce dei divieti di doppia (o nessuna) imposizione propri del sistema delle imposte dirette. A fronte di tale neutralizzazione e del conseguente disallineamento tra valori contabili e fiscali delle poste patrimoniali rappresentative di tali spese, potranno assumere rilievo le variazioni in aumento e in diminuzione mediante le quali è operato il progressivo riallineamento dei medesimi valori, pena, rispettivamente, il duplice e il mancato concorso delle spese per il personale alla determinazione dell’IRAP deducibile. Pertanto, assumeranno rilievo le variazioni in aumento dirette a sterilizzare l’imputazione nel conto economico dei costi del personale correlati ai ricavi conseguiti a fronte dell’attivazione di servizi pluriennali (costi già transitati a conto economico prima del passaggio agli IAS/IFRS). Tale soluzione è peraltro conforme alla norma transitoria contenuta nel comma 1 dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008 in base alla quale, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate valutate ed imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni ed imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente.

A diverse conclusioni dovrebbe invece pervenirsi in caso in cui l’impresa abbia optato, in sede di dichiarazione per il periodo d’imposta 2008 per la disciplina di riallineamento dei valori contabili e

fiscali di cui all'art. 15, commi da 2 a 5, del D.L. n. 185/2008. Il riallineamento dovrebbe comportare che, a partire dal periodo d'imposta 2009, i costi del personale "riallineati" imputati al conto economico assumano rilevanza fiscale e, conseguentemente, siano imponibili ai fini IRAP anche nei periodi d'imposta post riallineamento. A tale impostazione dovrebbero tuttavia conseguire opportune soluzioni di coordinamento, nel caso in cui ne scaturisse la doppia deduzione dal reddito d'impresa di quote di IRAP riferibile ai medesimi costi. Pertanto, nel caso di riallineamento operato con il metodo del saldo globale avente ad oggetto un saldo di segno negativo, l'A. ritiene che, così come ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP post riallineamento assume rilievo la deduzione dei quinti del saldo negativo, così ai fini della determinazione dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale assuma rilievo una pari quota del saldo attivo rappresentativo della divergenza tra il valore contabile e fiscale delle poste patrimoniali rappresentative dei costi del personale neutralizzati nel regime previgente la riforma recata della L. n. 244/2007. Viceversa, nel caso abbia riallineato un saldo negativo, sembrerebbe logico ritenere che il versamento di IRES e IRAP ad aliquota ordinaria, così come consente di ottenere il beneficio di dedurre le maggiori componenti negative di reddito, permetta di ritenere coperta la successiva rilevanza assunta ai fini fiscali dall'imputazione a conto economico delle spese per il personale, imponibili ai fini IRAP. (FDA)

**“Dichiarazione dei redditi e di sostituto per le banche: nuovi adempimenti, trasformazione DTA e perdite su crediti”**, di R. PARISOTTO, in Corr. Trib., 2013, pag. 1337.

L'A. esamina alcune delle novità presenti nei modelli Unico e sostituti d'imposta 2013 interessanti le banche e gli enti finanziari, con particolare riferimento alla trasformazione delle DTA, alla disciplina delle perdite su crediti, come risultante dopo le modifiche al comma 5 dell'art. 101 del TUIR introdotte dall'art. 33 del D.L. n. 83/2012, e alla deducibilità dall'IRES dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente. (FDA)

**“Il requisito della residenza ai fini PEX secondo l'Agenzia delle entrate”** di L. ROSSI e A. PRIVITERA, in Corr. Trib. 20/2013, pag. 1547.

Gli AA. si soffermano sui chiarimenti forniti dall'Amministrazione con la Circolare 7/E del 2013 sul regime di *participation exemption*.

In particolare, quelli sulla sussistenza del requisito della residenza per le holding, rappresentano una modifica dell'orientamento espresso fino ad ora dall'Amministrazione stessa.

Le conclusioni a cui giunge l'Amministrazione nella distinzione tra *holding* residenti in Paesi *black list* e holding residenti in Paesi *white list* per la verifica del requisito della residenza ai fini Pex non vengono condivise del tutto dagli Autori.

Per le *holding* residenti in Paesi *black list* l'Agenzia, modificando l'orientamento manifestato in passato, ha sostenuto che il socio residente in Italia deve verificare anche direttamente in capo alla holding stessa il possesso del requisito della residenza dimostrando, previa presentazione di una istanza di interpello, che dalla partecipazione nella *holding* non ha conseguito sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati *black list* ovvero che i redditi conseguiti dalla *holding* siano stati prodotti in misura non inferiore al 75% in Paesi *white list* ove abbiano scontato una tassazione ordinaria.

Diversamente, nel caso in cui la *holding* estera sia soggetta alla disciplina CFC l'Agenzia si è espressa chiaramente nel senso di consentire l'accesso al regime Pex senza dover assolvere l'onere di presentare apposita istanza di interpello nella considerazione che i redditi prodotti dalla *holding* sono tassati per trasparenza in capo al socio residente, circostanza questa che farebbe ovviamente venir meno l'effetto di localizzare i redditi in uno Stato *black list*. Tutto ciò deve ritenersi valido anche per le partecipazioni in società operative residenti in Stati *black list* che non svolgono prevalentemente l'attività di assunzione di partecipazione.

Per le *holding* residenti in Stati *white list* il requisito della residenza deve essere invece verificato in capo alle società partecipate dalla *holding* che rappresentano la maggior parte del valore del

patrimonio sociale della *holding* e nessuna istanza di interpello deve essere presentata dal socio residente in Italia.

L'Agenzia delle entrate, in precedenza, aveva attribuito, ai fini dell'accesso al regime Pex, la prevalenza alla localizzazione dell'oggetto dell'investimento, consapevole del fatto che la plusvalenza dipende dal valore della società partecipata e che il valore di una società holding prescinde dalla localizzazione ma riflette invece quello delle partecipazioni da essa detenute.

L'Amministrazione, sembra invece ora ricercare una simmetria tra il regime impositivo degli utili da partecipazione e quello delle plusvalenze da cessione, simmetria che però, se c'è sicuramente nei casi in cui il socio residente in Italia detiene partecipazioni dirette nelle società operative, non sempre la si trova nel caso di società *holding*, essendo gli utili da partecipazione, sia ove vengono posti in distribuzione al socio residente in Italia, sia ove precedentemente alla loro distribuzione siano imputati in capo a quest'ultimo e tassati per trasparenza ai sensi della disciplina CFC, flussi reddituali individuabili singolarmente, rappresentativi di redditi che la società partecipata ha già conseguito; mentre, la plusvalenza da cessione non sono altro che un risultato unitario che attualizza i redditi attesi dalla partecipata.

In questo ultimo caso il relativo regime impositivo deve essere determinato unicamente in funzione della localizzazione dell'oggetto dell'investimento della *holding*. Da ultimo gli AA. descrivono alcune ipotesi in cui si evidenzia la mancanza di tale simmetria per le *holding*.(EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Reti di imprese – Soggettività passiva IRES, IVA e IRAP – Condizioni – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 18 giugno 2013, n. 20/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare fornisce i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la rete di imprese di acquisire autonoma soggettività giuridica.

L'attuale contesto normativo offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese l'alternativa fra due diverse forme giuridiche "le reti soggetto" dotate di soggettività giuridica a seguito dell'iscrizione presso il Registro delle imprese e "le reti contratto" prive di personalità giuridica.

La rete soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, rientra tra i soggetti passivi IRES, e più precisamente tra gli enti commerciali o non commerciali, a seconda che essa svolga o meno attività commerciale in via principale o esclusiva.

Anche ai fini IRAP sono in ogni caso soggetti passivi d'imposta in relazione all'attività esercitata.

La "rete soggetto" qualificabile come ente commerciale determina l'imposta ai sensi dell'art. 5 DLgs. 446/97, mentre la "rete soggetto" non commerciale deve far riferimento all'art. 10 del DLgs di cui sopra.

Le "reti soggetto" devono dotarsi di partita IVA, essendo soggetti passivi del tributo.

Per quel che concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, debbono essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società.

Nella "rete contratto" la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l'organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. Ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.

Il contratto di rete di imprese rientra tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, consiste in un regime di sospensione di imposta relativo agli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.

L'importo sospeso per effetto dell'applicazione dell'agevolazione, concorrendo a determinare il risultato reddituale come variazione in diminuzione, può, pertanto, determinare anche una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole previste dal TUIR.

La quota parte di utile di esercizio sospesa ai fini fiscali non va ad aggiungersi all'insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di riportabilità delle perdite.

Il vantaggio fiscale viene concesso prima della effettuazione degli investimenti rilevanti, al fine di incentivare la realizzazione del programma di rete.

Infatti, alle imprese aderenti è concessa la possibilità di realizzare gli investimenti previsti dal programma di rete dopo la fruizione dell'agevolazione purché, l'impiego degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione avvenga entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la loro destinazione.

In caso di impiego parziale degli utili cui è stata accordata la sospensione d'imposta, l'impresa decade dall'agevolazione per l'intero importo degli utili sospesi. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia UE

#### **IRES – Plusvalenze patrimoniali – Plusvalenze imponibili – Trasferimento della residenza all'estero – Imponibilità dei plusvalori latenti – Rapporto con il principio della libertà di stabilimento.**

Corte di Giust. UE, 25 aprile 2013, causa C-64/11, ne Il fisco 18/2013, fasc. n. 2, pag. 2810.

Sono incompatibili con il principio della libertà di stabilimento previsto dal diritto comunitario le disposizioni che impongono una exit tax sulle plusvalenze latenti nei beni delle società che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato dell'Unione Europea.

Tale principio risulta applicabile indifferentemente in caso di trasferimento della sede statutaria o della direzione effettiva oppure, nel caso di una società non residente con stabile organizzazione nello Stato, di parte o della totalità degli attivi collegati alla stabile organizzazione.

Tuttavia, la Corte non afferma che lo Stato di origine non abbia del tutto il diritto di tassare le plusvalenze latenti. Infatti, vengono richiamati i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE 29 novembre 2011, causa C-371/10, per i quali, in caso di trasferimento "realizzativo", il materiale versamento dell'imposta sulle plusvalenze deve essere differito al momento in cui i beni vengono ceduti (nello Stato in cui l'impresa ha trasferito la propria sede)

### Corte di Cassazione

#### **IRES – Norme generali sulle valutazioni – *Transfer pricing* – Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria – Contenuto.**

Cass., sez. trib. 8 maggio 2013, n. 10739, ne Il fisco 20/2013, fasc. n. 2, pag. 3142.

L'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare l'elusione di un'operazione infragruppo, ma può limitarsi ad evidenziare l'esistenza di una transazione anomala.

Spetta, infatti, al contribuente dimostrare che gli scambi tra soggetti dello stesso gruppo sono stati realizzati a valore normale e cioè i prezzi praticati sono in linea con quelli di mercato.

Inoltre, la disciplina del *transfer pricing* in Italia prescinde del tutto dalla dimostrazione di una più elevata fiscalità nazionale; la norma, infatti, ha un ambito di tutela più ampio della semplice elusione fiscale, poiché ha per oggetto il contenimento di un'alterazione del principio della libera concorrenza e del conseguente spostamento degli imponibili verso regimi fiscali più convenienti.

## **IRES – Norme generali di valutazioni – Operazioni con imprese extra-UE domiciliate in paradisi fiscali – Disapplicazione del regime di indeducibilità dei costi – Effettivo interesse economico – Dimostrazione.**

Cass., sez. trib. 8 maggio 2013, n. 10749, ne Il fisco 20/2013, fasc. n. 2, pag. 3142.

L'effettivo interesse economico dell'operazione richiesto dall'art. 110, comma 11, del TUIR per beneficiare della deducibilità dei costi sostenuti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata può essere dimostrato:

- dalla presenza di prezzi competitivi;
- da un rapporto instaurato con un fornitore serio e puntuale.

Si ricorda che sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese localizzate fiscalmente in paradisi fiscali non appartenenti all'Unione europea, come individuati nella *black list* approvata con il D.M. 23 gennaio 2002 (art. 110, comma 10, del TUIR).

Tale presunzione può essere superata fornendo la prova:

- che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva;
- ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“Le modifiche al trattamento fiscale di alcuni strumenti di finanziamento delle imprese”** di E. MIGNARRI, ne Il fisco 20/2013, fasc. n. 1, pag. 3017.

L'A. illustra le modifiche apportate al regime civilistico e fiscale delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie. Tali modifiche sono state realizzate con lo scopo di rafforzare la struttura finanziaria delle imprese italiane, favorendo così anche nel nostro paese lo sviluppo del ricorso diretto delle imprese al mercato, attraverso nuovi strumenti di raccolta di capitali di debito utilizzabili come complemento o in alternativa al credito bancario e alla raccolta dai soci. Il legislatore, con i D.L. n. 83 e n. 179 del 2012, è intervenuto al fine di ridurre i vincoli di ordine civilistico e fiscale che, fino ad oggi, hanno ostacolato la raccolta diretta di risorse sul mercato finanziario da parte delle imprese. In particolare, con riguardo alla disciplina fiscale, sono state apportate modifiche alle disposizioni sulla deducibilità per l'emittente degli interessi passivi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli similari e al regime impositivo dei proventi percepiti dagli investitori. Sono state modificate, altresì, le norme relative alle obbligazioni e titoli similari che contengono clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione e alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle società di progetto (*project bond*). (EF)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di capitale – Proventi percepiti da residenti – Chiarimenti.**

Ris. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2013, n. 43/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Risoluzione interviene sul regime fiscale degli interessi ed altri proventi percepiti da OICR e CONFIDI.

Dopo aver ricordato che a decorrere dal 1 luglio 2011 gli OICR residenti in Italia sono inclusi tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e che la natura di soggetti residenti nel territorio dello Stato è attribuita, in via generale, agli OICR istituiti in Italia, la Ris. elenca le

fattispecie nei cui confronti si applica il prelievo delle ritenute a titolo di imposta sui redditi di capitale.

In particolare, l'Agenzia osserva che l'art. 32 DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 239/96 anche alle società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd *white list*) nonché alle società non quotate le cui obbligazioni e titoli simili siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Il medesimo regime è stato esteso alle cambiali finanziarie anche se emesse da banche, da società con azioni negoziate o da enti pubblici trasformati in società per azioni.

Pertanto, anche con riferimento a tali nuove fattispecie, gli OICR percepiranno i proventi al lordo della relativa imposta sostitutiva, essendo soggetti inclusi tra i soggetti passivi dell'IRES pur usufruendo di un particolare regime tributario.

Le precedenti considerazioni valgono anche nei confronti dei CONFIDI. (EM)

### **Fondi comuni di investimento immobiliare – Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano.**

Ris. Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, n. 54/E, ne sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Risoluzione risolve alcune questioni interpretative riguardanti l'art. 32 del DL 31 maggio 2010, n. 78.

Tale disposizione prevede due differenti regimi a seconda della natura dei partecipanti:

- in caso di investitori istituzionali e investitori con partecipazioni inferiori al 5%, si applica la ritenuta del 20% sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e sui proventi conseguiti in sede di riscatto o liquidazione delle quote;
- per i soggetti diversi dagli investitori istituzionali, che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5% del valore dello stesso, invece, è prevista l'imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione.

In relazione alla cessione delle quote in questione la circolare chiarisce che la percentuale di partecipazione superiore al 5% deve essere rilevata al termine del periodo di imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.

La Ris. chiarisce che rientrano tra gli investitori istituzionali, gli Stati e gli enti pubblici esteri costituiti nei Paesi o territori inclusi nella *white list*, nonché i soggetti corrispondenti a quelli italiani indicati nelle lett. b), c), d) ed e), comma 3 dell'art. 32 citato, assoggettati a forme di vigilanza prudenziale, sempreché istituiti nei medesimi Paesi o territori.

Il requisito della vigilanza sussiste nelle ipotesi in cui l'avvio dell'attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l'esercizio dell'attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'intermediario.

Al fine di comprovare la sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale, la società di gestione del risparmio o l'intermediario depositario devono acquisire l'attestazione rilasciata dalle competenti autorità estere, dalla quale si evince la sussistenza del requisito stesso.

Il suddetto requisito può essere comprovato, nel caso di fondi, dall'attestazione con la quale l'autorità estera autorizza l'istituzione del fondo e da cui risulti la normativa in base alla quale lo stesso è assoggettato a vigilanza prudenziale.

In quest'ultimo caso, può, essere considerata valida la lettera di autorizzazione all'istituzione del fondo recante la precisazione che l'organismo è conforme alla Direttiva UCITS IV, considerato che, ai sensi di tale normativa comunitaria, è espressamente previsto il rispetto del requisito della vigilanza prudenziale e che tale vigilanza è riconosciuta in tutti gli Stati membri.

Il regime di esenzione previsto per gli investitori non residenti, trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento.

Viene precisato che il veicolo così partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti dall'art. 7, comma 3, DL 351/2001 con riferimento agli investitori ivi indicati. (EM)

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“Le modalità di prova delle esimenti del divieto di deduzione dei costi *black list*”** di G. ESCALAR, in Corr. Trib. 21/2013, pag. 1656.

L'art. 110, c. 10, del TUIR, pone a carico delle imprese residenti in Italia il divieto di deducibilità dei componenti negativi sostenuti per operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori a fiscalità privilegiata, al fine, secondo l'Agenzia delle entrate, di “contrastare la distrazione di utile dall'Italia” verso tali Paesi. L'applicabilità del divieto è esclusa, però, dal comma 11, non risultando configurabile una distrazione di utile nel caso in cui ricorrano due esimenti, fra di loro alternative, ovvero nel caso in cui le imprese residenti forniscano la prova o che le imprese domiciliate fiscalmente all'estero «svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva» (prima esimente) o che «le operazioni rispondono ad un interesse economico effettivo e hanno avuto regolare esecuzione» (seconda esimente). L'A. analizza le problematiche relative all'individuazione delle modalità di prova delle due esimenti, giungendo alla conclusione che per fruire delle esimenti del divieto di deducibilità dei costi delle operazioni con imprese domiciliate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, è sufficiente che le imprese residenti provino di esercitare un'attività commerciale effettiva e non apparente con una struttura organizzativa dislocata all'estero ovvero, in alternativa, che le operazioni intercorrenti con le imprese così individuate, pur non essendo concluse alle condizioni di miglior favore, siano economicamente giustificabili. Ritiene, infatti, che solo in questo modo si può garantire che uno strumento di contrasto del trasferimento di utili all'estero non si trasformi in uno strumento di imposizione di utili mai realizzati. (EF)

**“Deducibilità delle perdite su crediti negli accordi di ristrutturazione e nelle altre procedure concorsuali”** di F. GHISELLI, in Corr. Trib. 23/2013, pag. 1801.

Nell'articolo in commento, viene analizzata una delle problematiche rimaste aperte in seguito all'intervento di modifica all'art. 101, comma 5, del TUIR, operato dal D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita). Essa consiste nell'individuazione dell'esercizio di competenza cui imputare la perdita su crediti ai fini della sua deducibilità, in sede di determinazione del reddito d'impresa, nelle ipotesi di sussistenza di una delle procedure concorsuali. In particolare, il dubbio consiste nel comprendere se la perdita debba essere imputata interamente nell'esercizio in cui si apre formalmente la procedura concorsuale oppure se è da imputare a decorrere dal suddetto esercizio, e se l'imputazione possa riguardare quote specifiche del credito. Tenendo conto del lavoro svolto dall'Assonime nella circolare n. 15 del 2013, l'A. ritiene di estremo rilievo la tesi sostenuta dall'associazione, secondo cui il «quantum» e il «quando» di tali determinazioni va fatto dipendere dalle scelte compiute in bilancio senza la possibilità di ascrivere all'Amministrazione finanziaria un potere di sindacato di tali scelte. (EF)

\*\*\*\*\*

La soluzione proposta dall'Assonime e, successivamente, accolta dall'A., trova riscontro nei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 1° agosto 2013. In particolare, la Circ. al paragrafo 6 recita “... è opportuno soffermarsi sul periodo d'imposta nel quale tali perdite devono concorrere alla determinazione della base imponibile. Come si evince dal tenore letterale della norma in esame, in caso di procedure concorsuali il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa

*dell'accordo di ristrutturazione. Al riguardo, pertanto, si ritiene che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza. Deve ritenersi superata, sul punto, le precisazioni contenute nella circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 e nella circolare n. 42/E del 3 agosto 2010, nella quale, tra l'altro, era stato chiarito che gli elementi certi e precisi dovevano considerarsi sussistenti a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti fosse divenuto definitivo (in quanto non più suscettibile d'impugnativa). Con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR non dispone regole particolari, si ritiene applicabile il principio generale di derivazione da bilancio."*

**“Deduzione delle perdite su crediti alla prova del Conto economico”** di A. MASTROBERTI, ne Il fisco 17/2013, fasc. n. 1, pag. 2543.

L'A. esamina la nuova disciplina relativa alla deduzione delle perdite su crediti, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto Crescita). La nuova versione del c. 5, art. 101, del TUIR, che, come noto, fa riferimento alle perdite su crediti di modesta entità e a crediti prescritti, ha suscitato, sotto il profilo applicativo, non poche incertezze dovute al rapporto tra le determinazioni civilistiche e il nulla osta fiscale alla deduzione. In particolare, nell'articolo in commento, l'A. analizza i profili di criticità attinenti alla concreta traduzione in pratica della disciplina prevista per tali crediti di modesta entità e nel caso di prescrizione del diritto alla riscossione del credito. Utilizzando come modello la nostra Circolare, n. 4/2012, l'A. si sofferma su una serie di aspetti dubbi emersi e affrontati nella stessa, quali: (i) il dubbio se prendere in considerazione la singola partita creditoria o, al contrario, l'insieme dei crediti emergenti nei confronti dello stesso debitore (a suo avviso l'intento di semplificazione della norma porta a preferire la singola partita connaturata ad un determinato rapporto contrattuale, includendo, eventualmente, le componenti accessorie strettamente collegate); (ii) il valore da prendere in considerazione (quello nominale della posizione attiva e non il valore fiscale o il civile); (iii) il calcolo del lasso temporale di riferimento (ciò che rileva, sottolinea, è la scadenza di pagamento del credito e non la data della fattura); (iv) la decorrenza (relativa anche a perdite su crediti il cui diritto è prescritto). Un ultimo aspetto incerto, sul quale non può che irrompere il nevralgico rapporto tra il momento civilistico di imputazione del costo a conto economico e quello teoricamente ritenuto legittimo, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 917/1986, è relativo all'eventuale differimento della deduzione rispetto al periodo d'imposta in cui maturano le condizioni previste dal TUIR. (EF)

\*\*\*\*\*

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, la quale ha accolto molte delle soluzioni proposte dall'A. e, pertanto, dal Consorzio SRF.

**“Swaps e opzioni su tassi di interessi: rilevanza fiscale nella determinazione del reddito d'impresa per i soggetti non IAS”** di P. PETTINE e M. BRUNETTI, ne Il fisco 19/2013, fasc. n. 1, pag. 2844.

Dopo una descrizione dei contratti di *swap* e di opzione sui tassi di interesse, l'A. esamina l'eventuale rilevanza fiscale per i titolari di reddito d'impresa non IAS dei componenti reddituali derivanti dalla stipula di detti contratti derivati. Entrambe le tipologie di derivati sono suscettibili di produrre componenti positive e negative di reddito da valutazione e da realizzo. Per quanto concerne i componenti reddituali da valutazione, essi concorrono alla formazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 917/1986, comma 2. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 3, i componenti negativi reddito per essere deducibili, non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella della chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda invece i componenti di reddito da realizzo, gli stessi concorrono alla formazione della base imponibile, verificati i requisiti di certezza e dell'obiettiva determinabilità espressamente disciplinati dall'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, secondo il principio della competenza economica. Questo principio applicato ad uno *swap* su interessi che preveda la corresponsione di un onere

iniziale o finale (*up o end front*) fa sì che lo stesso onere assuma rilevanza coerentemente con la distribuzione temporale degli interessi prodotti. Un'ulteriore precisazione relativa ai criteri di rilevanza fiscale delle operazioni "fuori bilancio" poste in essere con finalità di copertura dei rischi connessi ad attività e passività produttive di interessi è, inoltre, contenuto al comma 5 dell'art. 112 del TUIR. La norma, infatti, precisa che laddove lo strumento finanziario sia posto in essere per finalità di copertura di rischi legati a specifiche attività o passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito secondo il medesimo criterio di imputazione dei menzionati interessi. D'altra parte, invece, qualora la copertura sia riferita a rischi connessi ad insiemi di attività e passività gli eventuali elementi reddituali da realizzo saranno fiscalmente rilevanti secondo la durata del contratto. Per tale ragione, gli oneri e i proventi finanziari calcolati sulla base del differenziale (*netting*) e che derivano da un accordo di interest rate swap stipulato per finalità di copertura di un mutuo a tasso variabile, concorreranno a formare il reddito d'esercizio con i medesimi criteri previsti per il relativo piano di ammortamento del debito. Diversamente, se lo stesso *swap* è destinato alla copertura del rischio di interesse su tutti i debiti finanziari della società i relativi componenti positivi o negativi di reddito devono essere imputati *pro rata temporis* lungo tutta la durata del contratto. Infine, per completezza, va ricordato il principio di simmetria fiscale di cui all'art. 112, c. 4, del TUIR che mette in relazione gli eventuali elementi reddituali scaturenti da valutazione o realizzo degli strumenti finanziari utilizzati con finalità di copertura con le relative poste coperte. In particolare, se l'attività sottostante è suscettibile di generare plus o minusvalori rilevanti ai fini fiscali, a seguito di negoziazione ovvero di rivalutazioni o svalutazioni, il prodotto derivato sarà oggetto, allo stesso modo, di valutazioni di segno opposto fiscalmente rilevanti fino a che, in caso di copertura perfetta, non si abbia alcun impatto nella formazione del reddito d'esercizio. (CLP)

## Giurisprudenza

### Commissioni tributarie di merito

**Redditi di impresa – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori – Deducibilità per competenza delle quote annuali di accantonamento – Non è condizionata dall'esistenza di un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.**

Comm. Trib. prov. di Brescia, sez. I, 21 giugno 2012, n. 90, in Boll. Trib. 9/2013, pag. 714.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità per competenza delle quote annuali di accantonamento dell'indennità di fine mandato degli amministratori di società non è condizionata dall'esistenza di un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto dal quale risulti il diritto all'indennità.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Dottrina

**"Il ruolo del sostituto d'imposta nel pagamento di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente"** di P. ANTONINI, in Boll. Trib. 8/2013, pag. 573.

L'A. esamina il ruolo del sostituto di imposta nel caso in cui debba corrispondere al sostituto emolumenti arretrati e critica l'orientamento dei giudici di legittimità secondo il quale il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, in caso di sentenza di condanna, un importo effettivo al lordo delle ritenute fiscali e contributive, invece che al netto delle stesse. Secondo l'A., infatti, in tal

modo si genera uno squilibrio nel sistema, in quanto ciò che deve avvenire “al lordo” è l'accertamento e la liquidazione, cioè la quantificazione delle spettanze retributive e non il pagamento che, pertanto, non può che essere netto. Ciò anche in considerazione del fatto che, ad avviso dell'A., avendo il datore di lavoro già versato le ritenute all'Erario, la condanna al pagamento della medesima somma in favore del dipendente comporterebbe un doppio esborso e, inoltre, che detta somma costituirebbe un credito d'imposta a favore del lavoratore il quale, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi potrà scomputare dall'imposta lorda dovuta. In conclusione il dipendente percepirebbe la stessa somma sia dal datore di lavoro che sotto forma di credito di imposta. (SG)

**“Il recupero delle ritenute versate da parte del datore di lavoro su somme restituite dal dipendente”**, di A. CARINCI, in Corr. Trib. 18/2013, pag. 1431.

L'A. esamina il regime fiscale delle somme restituite dai dipendenti al proprio datore di lavoro perché risultate indebitamente percepite, ritenendo che tale restituzione debba avvenire al lordo delle ritenute subite. Nonostante tale prassi sia condivisa e suggerita dall'Agenzia delle Entrate, di diverso orientamento è la giurisprudenza giuslavoristica che riconosce al datore di lavoro il diritto di ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore, nei limiti delle sole somme incassate da quest'ultimo e, quindi, al netto delle ritenute, in considerazione del fatto che le ritenute operate dal datore di lavoro non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Detta conclusione pone tuttavia qualche perplessità in merito alle modalità di recupero da parte del datore di lavoro delle somme corrisposte all'Erario a titolo di ritenute. Per quanto concerne la loro rimborsabilità, l'A. non condivide la giurisprudenza della Corte di Cassazione che nega per il datore di lavoro la possibilità di presentare l'istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/73, sulla base dell'assunto che il debitore principale sia il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegue la ritenuta ed il successivo versamento. In realtà l'art. 38 citato andrebbe interpretato nel senso opposto e, cioè, che l'istanza di rimborso possa essere presentata *“anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”*, con ciò lasciando intendere che, in via ordinaria, l'istanza va promossa dal soggetto erogatore delle somme, ossia dal sostituto. (SG)

**“Prima applicazione o opzione per la rinuncia all'imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività”** di A. MASTROMATTEO e B. SANTACROCE, in Corr. Trib. 23/2013, pag. 1827.

Gli AA. commentano la circolare n. 110/E del 2013 con la quale l'Agenzia ha fornito chiarimenti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva IRPEF con aliquota del 10% sulle somme corrisposte al dipendente in relazione ad incrementi della produttività aziendale.

Dopo aver ricordato che l'accesso al regime sostitutivo è subordinato alla verifica del rispetto della soglia reddituale di euro 40.000 per l'anno 2012, viene chiarito che nel calcolo della soglia reddituale rilevano l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2012 nonché quelli erogati entro il 12 gennaio 2013, ivi compresi quelli derivanti da attività svolta all'estero. Al contrario, vengono esclusi dal computo i redditi sottoposti a tassazione separata.

L'importo massimo delle somme detassabili a titolo di retribuzione di produttività fissato in euro 2.500 è determinato al lordo dell'imposta sostitutiva del 10% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Gli AA. si soffermano inoltre sulla rinuncia al regime agevolato e sull'opzione per la tassazione ordinaria sugli adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente nonché, da ultimo, sulla prima applicazione delle nuove disposizioni.

La rinuncia al regime sostitutivo e l'opzione per l'applicazione della tassazione ordinaria da parte del dipendente deve risultare da una dichiarazione scritta rilasciata al proprio datore.

A salvaguardia degli interessi del dipendente, anche in assenza di una rinuncia espressa, il sostituto può applicare la tassazione ordinaria laddove ritenga questa più conveniente di quella sostitutiva. Viene precisato che l'imposta sostitutiva non può applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione. (EM)

## Prassi Amministrativa

### **Redditi di lavoro dipendente – Lavoro prestato all'estero per un periodo superiore a 183 giorni all'anno – Modalità di calcolo della riduzione dell'imposta estera.**

Ris. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2013, n. 48/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia afferma che in caso di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro dal dipendente che, nell'arco di 12 mesi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ai fini del calcolo dell'imposta estera detraibile, si deve riportare il reddito estero, determinato in misura convenzionale, al reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia. (EM)

## BOLLO (Imposta di)

### Dottrina

**“Per la corretta applicazione del bollo su conti correnti e prodotti finanziari necessario riesaminare i contratti”** di R. PARISOTTO e G. RENELLA, in Corr. Trib. 24/2013, pag. 1931.

Ad integrazione di una precedente pronuncia in cui l'Agenzia aveva dato un'ampia illustrazione delle modifiche apportate dal D.L. 201/2011 all'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio e comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari, la stessa ha poi fornito ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla Banca d'Italia.

Nel breve scritto gli AA. commentano queste ulteriori precisazioni: viene chiarito che l'imposta di bollo non si rende applicabile nel caso in cui la controparte sia un consorzio di garanzia collettiva (CONFIDI), in quanto tale soggetto non rientra nella definizione di cliente data la Banca d'Italia; le Fondazioni bancarie rientrano invece in detta definizione; diversamente non vi rientrano le Amministrazioni dello Stato.

L'emittente è tenuto ad applicare l'imposta di bollo al momento della scadenza o del rimborso in relazione a prodotti finanziari non dematerializzati e per i quali non sussista un rapporto di custodia e amministrazione o altro stabile rapporto con l'intermediario.

Viene puntualizzato che nel caso di obbligazioni emesse da società industriali, queste non sono tenute a tale adempimento non rivestendo la qualifica di ente gestore.

Ai fini dell'individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto, l'imposta di bollo deve essere applicata in misura fissa per i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente, e in misura proporzionale per i depositi che hanno la funzione di investimento. Gli AA. sottolineano come sia stata così superata la tradizionale distinzione fondata sulla tipologia contrattuale in essere con il cliente ed invece privilegiata un'analisi sostanziale del rapporto che ne valorizzi la funzione di cassa piuttosto che di investimento.

Gli atti e i documenti relativi alle polizze di assicurazione ed ai contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 sono soggetti all'imposta sui premi e non anche all'imposta di bollo. Diversamente risulta applicabile l'imposta di bollo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 per i quali non trova applicazione l'imposta sulle assicurazioni.

Le società fiduciarie ammesse alla gestione cd. dinamica dei patrimoni sono tenute al versamento dell'acconto dell'imposta di bollo assolto in modo virtuale per le banche, le Poste Italiane s.p.a., le imprese di assicurazioni nonché gli altri enti e società finanziarie. Infatti tali soggetti, diversamente dalle fiduciarie codd. statiche rientrano tra le società di intermediazione mobiliare. (EM)

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI**

### **Dottrina**

**“Imposta sostitutiva sui finanziamenti: problematiche in tema di sanzioni, accertamento e riscossione”** di A. CISSELLO, ne Il fisco 22/2013, fasc. n. 1, pag. 3355.

La disciplina delle sanzioni, dell'accertamento e della riscossione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti trova la propria definizione nella norma primaria dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 601 del 1973 e quindi nel decreto attuativo del Ministro delle Finanze del 28 febbraio 1975.

Un primo aspetto riguarda i soggetti accertabili che, a differenza dell'imposta di registro nel caso dell'imposta sostitutiva, non sono solidalmente quelli che partecipano all'operazione (i soggetti contraenti), bensì sono responsabili esclusivamente gli istituti finanziari che erogano il finanziamento. Se quindi un soggetto contraente diverso dai predetti dovesse ricevere un avviso di accertamento avrebbe diritto di impugnare l'atto eccependo la carenza di soggettività passiva tributaria.

Nel caso di dichiarazione infedele – ovvero che non comprende tutti i finanziamenti posti in essere nel periodo di riferimento (per legge il semestre solare) -, siccome l'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 601 del 1973 prevede che per tale fattispecie operano le norme sull'imposta di registro che tuttavia contempla all'art. 72 del D.P.R. n. 131 del 1986 soltanto il diverso caso dell'occultazione di corrispettivo, si ritiene illegittimo il decreto attuativo del 1975 citato nella parte in cui estende all'infedele dichiarazione dell'imposta sostitutiva le sanzioni previste per una violazione ben più grave, peraltro senza che la norma primaria abbia consentito tale equiparazione delle violazioni.

Con riguardo ai termini di decadenza, l'avviso di accertamento si ritiene che dovrebbe essere notificato entro 5 anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione (pertanto 31 marzo e 30 settembre) nel caso di omessa dichiarazione e entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione nelle ipotesi di dichiarazione infedele e per il recupero dell'imposta sostitutiva liquidata dall'Agenzia delle entrate ma non versata dal contribuente.

Per l'atto di contestazione delle sole sanzioni in base all'art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997, il termine di notifica, a pena di decadenza, è fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ovvero nel diverso termine contemplato dalla disciplina istitutiva del tributo. Per l'Agenzia delle entrate (cfr. Circolare 5 luglio 2000, n. 138/E) si applica alle sanzioni lo stesso termine previsto per la notifica dell'atto di accertamento del tributo.

Per quanto concerne la riscossione, se si tratta di imposta principale o complementare l'ammontare accertato può essere riscosso per l'intero ammontare a prescindere dalla proposizione del ricorso in quanto l'art. 56 del D.P.R. n. 131 del 1986 contempla la riscossione frazionata nei limiti del terzo solo per l'imposta complementare sul maggior valore accertato, ipotesi questa difficilmente ravvisabile nell'ambito dell'imposta sostitutiva.

L'imposta suppletiva può invece essere riscossa solo dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, mentre per le sanzioni la riscossione si ha dopo la decisione della Commissione Tributaria Provinciale e nella misura dei due terzi ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 472/1997 e 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

Tra i diversi istituti deflattivi, si segnala l'inapplicabilità della definizione dei processi verbali di constatazione per adesione in quanto possibile solo per imposte sui redditi, Iva e Irap. Mentre è possibile fruire dell'adesione agli inviti al contraddittorio in quanto l'art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997 opera per tutte le fattispecie suscettibili di adesione. Così come si applica l'istituto dell'accertamento con adesione.

Diversamente non sembrerebbe utilizzabile l'istituto dell'acquiescenza all'avviso di accertamento ex art. 15 del D. Lgs. n. 218 del 1997 in quanto circoscritta alle violazioni scaturenti dall'insufficiente dichiarazione di valore ai fini dell'imposta di registro che non è fattispecie applicabile all'imposta sostitutiva sui finanziamenti. (AF)

**“Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine stipulati all'estero e abuso del diritto”** di F. GALLIO e S. PISTOLESI, in Corr. Trib. 24/2013, pag. 1936.

Nella risoluzione 28 marzo 2013, n. 20/E, l'Agenzia delle entrate ha affermato che se un contratto di finanziamento stipulato all'estero concretizza mera riproposizione dell'accordo raggiunto dalle parti in Italia, l'atto deve ritenersi formato in territorio italiano e dunque soggetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Sulla base delle vigenti disposizioni normative sarebbe possibile affermare che tali atti stipulati all'estero siccome non debbono essere registrati in Italia (salvo il caso d'uso), per difetto del presupposto di territorialità, non dovrebbero neppure essere soggetti all'imposta sostitutiva.

Tale conclusione era stata messa in discussione dalla nota interna 24 aprile 2008, n. 2008/25064/DA3 della Direzione regionale delle entrate della Lombardia.

Nel 2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia nella sentenza 27 del 2012 ha accolto il ricorso del contribuente osservando che la stipula all'estero dell'atto di finanziamento da parte di soggetti italiani non può essere sanzionata come condotta elusiva, essendo una tipica espressione dell'autonomia privata che non può essere ritenuta strumento di elusione.

La risoluzione n. 20/E del 2013 citata sembra confermare tale assunto; tuttavia nella seconda parte del chiarimento introduce elementi di assoluta novità rappresentati anzitutto dalla circostanza che non essendo prevista la forma pubblica *ad substantiam* il contratto di finanziamento concluso mediante scrittura privata semplice è già di per sé idoneo a far sorgere il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Inoltre, l'Agenzia attribuisce rilevanza al momento in cui il consenso deve intendersi formato, momento che non necessariamente coincide con la stipula dell'atto all'estero ma ben può essere ravvisato nella definizione tra le parti degli elementi essenziali dell'accordo che se operata in Italia ben può anch'essa presupposto idoneo di tassazione. E seguendo questo ragionamento l'Agenzia giunge ad individuare ad esempio nel “*term sheet*” atto idoneo a dimostrare l'esistenza di un consenso perfezionato in Italia.

Rispetto a tale posizione dell'Agenzia, l'Assonime è intervenuta con la circolare 7 maggio 2013, n. 13 precisando che per la conclusione del contratto occorre che sia stato raggiunto un accordo definitivo sull'insieme dei suoi elementi, principali e secondari, e che i documenti preparatori del futuro contratto non sono atti negoziali vincolanti fra le parti ben potendo le parti recedere dalle trattative essendo eventualmente soggette alle responsabilità pre-contrattuali.

Sull'insussistenza dell'elusione e dell'abuso del diritto, l'Assonime concorda con quanto affermato nella risoluzione dell'Agenzia n. 20/E citata. (AF)

## IVA

### Dottrina

**“La Corte di Giustizia legifera in tema di gruppi societari”**, di P. CENTORE e M. T. SUTICH, in Corr. Trib. 23/2013, pag. 1809.

La sentenza pronunciata sul “gruppo IVA” dalla CGE lo scorso 9 aprile per la causa C-85/2011, tra l'Irlanda e la Commissione Europea colma in parte, secondo gli AA., il vuoto normativo denunciato dalla Commissione stessa nella Comunicazione COM (2009) 325 def.. Si tratta, in particolare, della questione se è consentita la partecipazione al gruppo per i soggetti che nell'ambito dei gruppi societari svolgono un'attività “non economica” ai sensi del tributo, quale la mera detenzione di partecipazioni da parte delle *holding*.

Nel punto 35 della sentenza la Corte motiva la decisione qualificando l'istituto come una agevolazione la cui funzione è di superare il dato giuridico formale per dare preminenza all'aspetto organizzativo e sostanziale dell'attività complessivamente svolta, finalizzata a evitare alterazioni nelle scelte di strutturazione dell'apparato produttivo.

Invece, secondo la Commissione, la portata della disciplina esplica effetti sul piano essenzialmente procedimentale, consentendo una semplificazione essenzialmente contabile attraverso la riduzione della catena di produzione del valore. (NM)

**“Presupposto soggettivo per l'imposizione unitaria nella c.d. “Iva di gruppo””, di A. FEDERICO e F. STELLA, in Il fisco 21/2013, fasc. n. 1, pag. 3193.**

L'articolo dà notizia della sentenza pronunciata dalla CGE lo scorso 9 aprile per la causa C-85/2011, tra l'Irlanda e la Commissione Europea, che ha dato atto della insussistenza di un divieto di inclusione, nel c.d. gruppo Iva di cui all'art. 11 della Direttiva n. 112/2006/CE, di un ente che non sia soggetto passivo del tributo, fermi restando gli altri requisiti di stretta connessione economica, finanziaria e partecipativa con gli altri membri.

Senza commentare oltre il valore della sentenza, gli AA. ricordano che in Italia l'IVA di gruppo è stata attuata in guisa da consentire in sede di versamento la compensazione dei saldi a debito e credito dei soggetti partecipanti, che tuttavia conservano l'identità fiscale di autonomi soggetti passivi anche per le operazioni tra loro intercorrenti. (NM)

**“L'intervento della Corte di Giustizia UE sul trattamento IVA dei fondi pensione”, di G. POLO, in Boll. Trib. 7/2013, pag. 489.**

L'A. commenta la sentenza della Corte di giustizia Ue del 7 marzo 2013, C-424/11, promossa da un tribunale del Regno Unito nell'ambito di una controversia fra una società di gestione fondi di investimento e l'amministrazione finanziaria, avente ad oggetto il trattamento Iva delle prestazioni di gestione di un fondo pensione. Secondo la Corte, la gestione di fondi pensione, diversamente dai fondi d'investimento, non è esente dall'Iva. La società riteneva che dette prestazioni dovessero qualificarsi gestione di fondi comuni d'investimento, come tali esenti dall'Iva ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce, mentre l'autorità fiscale era di diverso avviso. Secondo la Corte, un OICR, per il quale spetta l'esenzione IVA, non è comparabile con un fondo pensione che garantisce prestazioni di vecchiaia in cui gli iscritti non sopportano il rischio di gestione del fondo. Infatti, la pensione erogabile non dipende dal valore degli attivi in cui investe il fondo, ma è predefinita in funzione della durata del rapporto di lavoro e dell'importo della retribuzione (cd. fondi a prestazione definita). Ciò posto, l'A. esamina, con apprezzabile spirito critico, le conseguenze di tale sentenza sul nostro ordinamento. Ricordiamo, infatti, il nostro legislatore ha equiparato ai fini IVA, anche se non previsto dalla direttiva, la gestione dei fondi pensione a quella dei fondi comuni di investimento (cfr. art. 10, comma 1, n.1 del DPR n. 633/1973) e da ultimo l'Amministrazione finanziaria si è espressa in materia con la risoluzione n. 114/2011 dell'Agenzia delle entrate, che ha riconosciuto esenti i servizi resi a un fondo pensione sul presupposto dell'equiparazione dello stesso ai fondi comuni d'investimento. Alla luce della sentenza della Corte non è chiaro se il legislatore intenda intervenire eliminando nel nostro ordinamento l'esenzione IVA per la gestione dei fondi pensione. L'Autore ritiene più correttamente che l'Amministrazione finanziaria debba mettere a confronto le caratteristiche del fondo pensione oggetto della sentenza con quelle dei fondi disciplinati dal d.lgs. n. 252/2005. Nei fondi pensioni disciplinati dall'ordinamento interno, ivi compresi quelli a prestazioni definita, il rischio dell'investimento si ripercuote sempre sulla prestazione pensionistica. Infatti, se gli attivi non risultano sufficienti per assicurare il pagamento delle prestazioni (ancorchè determinate sulla base di parametri esterni) e il datore di lavoro non adempie all'obbligo di coprire il “deficit” (o non è in grado di farlo) gli iscritti al fondo subiscono le conseguenze. Peraltro in Italia i fondi più “in uso” sono quelli a contribuzione definita dove il montante della prestazione dipende dal valore degli attivi in cui sono investiti i contributi del datore di lavoro e lavoratore. Alla luce di tali differenze, in Italia potrebbe permanere il regime di esenzione per i fondi pensione senza nessuna necessità di adeguamento della disciplina interna ai principi espressi nella sentenza del Corte. (CLP)

## Prassi Amministrativa

### **IVA – Locazioni di fabbricati – Opzione IVA per i contratti in corso – Chiarimenti dell’Agenzia.**

Circ. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013, n. 22/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare illustra le modifiche apportate alla disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati dal DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

In estrema sintesi, le modifiche riguardano l’ampiamiento delle fattispecie di cessioni e locazioni di immobili assoggettabili ad IVA e l’eliminazione delle fattispecie di imponibilità obbligatoria di cessioni e locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari e conduttori privi del diritto a detrazione o con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25%.

In particolare, l’Agenzia fornisce importanti chiarimenti in relazione alle modalità di opzione per l’imponibilità IVA delle locazioni immobiliari per i contratti in corso al 26 giugno 2012.

Per le locazioni di fabbricati abitativi l’opzione che consente di passare da esenti a imponibili deve essere formalizzata in un atto integrativo del contratto di locazione portato obbligatoriamente a conoscenza dell’Amministrazione la cui registrazione è facoltativa, a meno che non è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’opzione per il regime di imponibilità può essere esercitata in ogni momento.

Per i canoni già riscossi o fatturati precedentemente all’esercizio dell’opzione resta fermo il regime IVA applicato nel momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Per le locazioni di fabbricati strumentali a favore di soggetti con pro rata pari o inferiore al 25% che con il DL 83/2012 sono passati da imponibili per obbligo ad esenti, per mantenere l’imponibilità IVA non è necessario alcun adempimento, ma basta continuare a fatturare i canoni come soggetti ad IVA. Invece il passaggio dall’imponibilità all’esenzione comporta l’integrazione del contratto di locazione con detta indicazione. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia UE

### **IVA – Operazioni esenti – Fondi comuni d’investimento – Direttiva 77/388/CEE – Portata – Criteri di applicazione ai regimi di pensioni di vecchiaia professionale.**

Corte di Giust. UE, sez. I 7 marzo 2013, causa C-424/11, in Boll. Trib. 7/2013, pag. 555.

L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della VI Direttiva 77/388/CEE del Consiglio dell’Unione europea del 17 maggio 1977, e l’art. 135, paragrafo 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/CE dello stesso Consiglio del 28 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di “fondi comuni d’investimento”, ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’IVA alla luce dell’obiettivo di tali Direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo e i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti.

### **IVA – Obblighi di contribuenti – Liquidazione e versamenti – IVA di gruppo – Requisiti di accesso.**

Corte di Giust. UE, Grande Sezione, 9 aprile 2013, causa n. C-85/11, ne Il fisco 19/2013, fasc. n. 1, pag. 2894.

Anche coloro che non possiedono lo *status* di soggetti passivi possono fare parte di un gruppo IVA, ed evitare quindi di pagare l’imposta sulle forniture ricevute dagli altri membri.

Nel caso di specie, la sentenza ha respinto il ricorso per inadempimento con il quale la Commissione europea chiedeva di censurare la normativa irlandese perché consente alle persone “non imponibili” di partecipare al gruppo IVA di cui all’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE. Si ricorda, inoltre, che l’istituto del gruppo IVA, come previsto dalla normativa UE, non è ancora stato recepito nell’ordinamento italiano.

### Corte di Cassazione

#### **IVA – Prestito di personale – Esclusione dal campo di applicazione dell’imposta nel caso di solo rimborso del costo – Art. 8 della legge n. 67/1988 – Condizioni.**

Cass., sez. trib. 3 agosto 2012, n. 14053, in Boll. Trib. 7/2013, pag. 546.

Affinché il rimborso del costo del personale dipendente di un’impresa, distaccato presso un’altra, resti fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, occorre la duplice condizione che si tratti di un accordo in forza del quale un soggetto, al fine di soddisfare un proprio specifico interesse, mette a disposizione di un altro delle persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato, e che il distaccatario riversi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione, con conseguentemente sottoposizione ad IVA dell’intero importo pattuito.

### VARIE

#### Dottrina

**“Soggettività passiva del *trust* ai fini dell’ICI e applicabilità di alcune agevolazioni”** di E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI, in Boll. Trib. 8/2013, pag. 610.

La sentenza commentata dall’A. ha riconosciuto la soggettività passiva di ICI ad un *trust* a cui è stato conferito un immobile sulla base di un’equiparazione del *trust* ad un ente dotato di personalità giuridica direttamente proprietario dell’immobile e come tale soggetto passivo ICI.

L’A. non rinviene alcun fondamento normativo per l’attribuzione al *trust* di una soggettività passiva ICI.

Mancherebbe la possibilità di soggettivizzare autonomamente il patrimonio vincolato alle finalità del *trust* così da imputare ad esso un diritto reale immobiliare e, conseguentemente, l’onere tributario. La relazione di possesso l’A. la vedrebbe semmai tra l’immobile e il *trustee*.

Difettando il *trust* di personalità giuridica, la procedura impositiva corretta ai fini dell’ICI dovrebbe essere quella per cui il soggetto passivo del tributo è l’intestatario e proprietario formale dell’immobile, ossia il *trustee*, che farebbe poi fronte all’obbligazione con i mezzi economici inclusi nel *trust fund*, dei quali egli può disporre per gli scopi del *trust*.

Non potendo quindi il *trust* essere considerato come centro di imputazione di effetti giuridici ed economici, al di fuori delle specifiche ipotesi in cui ciò è stato previsto in via normativa, l’A. giunge alla conclusione che ai fini di tributi diversi dall’IRES, il *trust* non possa assumere la qualifica di soggetto passivo di un rapporto fiscale.

La proprietà dei beni che compongono il *trust fund* spetta infatti, a tutti gli effetti sostanziali e con ogni conseguenza, al *trustee*.

L’A. ritiene infatti che il fatto che il legislatore abbia sentito la necessità di prevedere un trattamento *ad hoc* per i redditi prodotti nella vigenza del *trust* e non distribuiti, dei quali il *trustee* non potrebbe disporre liberamente – e in ordine ai quali, quindi, non può manifestare capacità contributiva – e che abbia individuato la soluzione nell’inclusione del *trust* tra i soggetti passivi dell’IRES non può

valere come un'enunciazione di principio, tale da esplicitare effetti in ambiti differenti o più generali, pena lo stravolgimento della natura dell'istituto. (EM)

**“Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile delle risposte agli interpelli”** di C. MONTELEONE, ne Il fisco 23/2013, fasc. n. 1, pag. 3506.

Con la sentenza n. 17010 del 5 ottobre 2012, - modificando il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 8663 del 2011, con la quale i Giudici avevano ritenuto necessaria a pena di inammissibilità la presentazione del ricorso avverso la risposta negativa all'interpello ex art. 37-*bis*, comma 8, D.P.R. n. 600/1973 - la Corte di Cassazione ha affermato che il diniego all'istanza di interpello disapplicativo è un atto che deve essere considerato impugnabile in via facoltativa da parte del contribuente istante, con la conseguenza che la mancata impugnazione non impedisce di presentare ricorso avverso l'eventuale successivo atto di accertamento, eccettuando in tale sede anche vizi in merito all'oggetto dell'interpello. Ciò sul presupposto che: i) la risposta all'interpello non ha natura di atto impositivo, configurandosi quale mero parere reso dall'Amministrazione, cui il contribuente è libero di adeguarsi o meno; ii) l'impugnabilità di tale atto non è prevista esplicitamente né nella norma generale (art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992), né in alcuna norma speciale (D.M. 19 giugno 1998, n. 259); iii) la tassatività degli atti impugnabili non esclude che il contribuente possa avere interesse ad (e quindi facoltà di) impugnare un atto diverso da quelli esplicitamente previsti dal Legislatore. Nel caso specifico, tale interesse si riconduce al fatto che la risposta all'interpello costituisce il primo il primo atto attraverso il quale l'Amministrazione informa il contribuente del proprio convincimento *“in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata”*.

A parere dell'Autore, la sentenza rappresenta un “compromesso” tra le opposte esigenze manifestate, da una parte, da coloro che rivendicano il diritto di adire il giudice tributario fin dalla prima manifestazione di dissenso rispetto al quesito ed alla soluzione prospettata, e, dall'altra, da quei contribuenti (ma tale posizione viene sostenuta anche dall'Autorità amministrativa) che, partendo dal carattere non provvedimentale della risposta all'interpello, ritengono che l'unico atto impugnabile sia l'eventuale successivo atto di accertamento emesso ove il contribuente decida di non adeguarsi al parere negativo espresso avverso l'interpello.

Nonostante tale pronuncia, che pure rappresenta un passo avanti rispetto al precedente orientamento della Suprema Corte, è verosimile che i contribuenti continueranno a sentirsi maggiormente tutelati dalla presentazione del ricorso avverso la risposta negativa, temendo che la mancata impugnazione di tale atto possa determinare la perdita del diritto a contestare il merito (come deciso dalla Cass., n. 8663/2011). Ciò ovviamente con inevitabili conseguenze in termini di incremento delle procedure di contenzioso. Su tali presupposti sarebbe auspicabile che la questione venga affrontata dalle sezioni unite della Cassazione o, meglio ancora, da un intervento del Legislatore che faccia finalmente chiarezza al riguardo. (PT)

**“Trust di garanzia e imposizione indiretta”** di F. NOBILI e F. FIORENTINO, in Trusts e att. Fid. 3 /2013, pag. 254.

L'articolo prende spunto da una sentenza della giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Macerata 26/9/2012) – secondo cui l'atto istitutivo di un *trust* di garanzia, considerata la mancanza di intento liberale e dell'arricchimento concreto, è soggetto ad imposta di registro in termine fisso – per ripercorrere le principali posizioni dottrinarie e l'evoluzione della giurisprudenza. La sentenza va oltre rispetto al caso del *trust* di garanzia, dichiarando l'esclusione dall'imposizione indiretta in misura proporzionale di ogni atto di attribuzione di beni al *trust*, a prescindere dalla tipologia di quest'ultimo e rinviando l'imposizione al momento in cui i beneficiari del *trust* conseguano un arricchimento effettivo.

La pronuncia è in linea con la posizione della dottrina oltre che dalla prevalente giurisprudenza di merito e disattende invece l'orientamento delle prassi, secondo cui è assoggettabile a tassazione

proporzionale l'atto di trasferimento dei beni al *trustee*, anziché l'attribuzione finale del *trust fund* ai beneficiari.

Gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno interessato per lo più solo gli aspetti relativi all'imposizione diretta. Il trattamento fiscale, ai fini dell'imposizione indiretta, si ricava in via interpretativa sulla base delle norme esistenti.

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, in base al quale sarebbe soggetto a tassazione l'atto di trasferimento dei beni in *trust*, anziché l'attribuzione finale del *trust fund* ai beneficiari ed in base al quale sarebbero soggette a tassazione talune particolari fattispecie – quali il *trust* auto/dichiarato, di scopo, *trust* con beneficiari generici – è stato criticato dalla dottrina e disatteso dalla prevalente giurisprudenza delle Commissioni tributarie.

I giudici di merito hanno quasi unimamente escluso l'assoggettamento a imposizione indiretta in misura proporzionale, reputando più corretta l'insorgenza del presupposto impositivo al successivo momento in cui gli eventuali beneficiari diventino titolari del diritto ad ottenere i beni vincolati in *trust*. (EM)

## Giurisprudenza

### Commissioni tributarie di merito

**ICI – Immobili trasferiti in un *trust* – Soggettività passiva del *trust* – Sussiste.**

**ICI – Esenzioni – Immobili trasferiti in un *trust* – Esenzione ex art. 7, primo comma, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 – Finalità non lucrativa e di utilità sociale del *trust* – Necessità.**

Comm. Trib. prov. di Parma, sez. IV, 6 giugno 2012, n. 89, in Boll. Trib. 8/2013, pag. 609.

Il *trust* a cui siano stati trasferiti dei beni immobili è soggetto passivo dell'ICI in quanto la titolarità in capo al *trust* è solo funzionale alla gestione del bene, mentre per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, primo comma, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è necessaria la prova della sua finalità non lucrativa e dell'utilità sociale.

**Istituzione di *trust* – Attribuzione di rendita al beneficiario – Mera aspettativa Imposta di successione e donazione.**

Comm. Trib. reg. di Genova, 26 settembre 2012, n. 81, in Trusts e att. Fid. 5/2013, pag. 284.

L'istituzione di un *trust* in cui è attribuita al beneficiario una rendita che gli conferisce solo una mera aspettativa e non il diritto ad una attribuzione certa e periodica di denaro comporta l'applicazione dell'imposta di successione e donazione limitata alla sola dotazione patrimoniale del *trust* e non invece l'imposizione della rendita, che è futura e di non certa liquidazione, in forza dell'art. 17, lett. a), D.Lgs. 346/90 che riguarda la base imponibile delle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario.

Dottrina

ANDREANI G., TUBELLI A., "Riflessi fiscali della conversione del debito in capitale" <b>(IRES)</b>	Pag. 1
ANTONINI P., "Il ruolo del sostituto d'imposta nel pagamento di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	" 14
AVOLIO D., D'AGOSTINO G., SANTACROCE B., "La Cassazione <<corregge il tiro>> sull'onere della prova in materia di prezzi di trasferimento" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	" 1
BARTOLAZZI MENCHETTI E.M., "Soggettività passiva del <i>trust</i> ai fini dell'ICI e applicabilità di alcune agevolazioni" <b>(VARIE)</b>	" 21
CARINCI A., "Il recupero delle ritenute versate da parte del datore di lavoro su somme retribuite dal dipendente" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	" 15
CENTORE P., SUTICH M.T., "La Corte di Giustizia legifera in tema di gruppi societari" <b>(IVA)</b>	" 18
CISSELLO A., "Imposta sostitutiva sui finanziamenti: problematiche in tema di sanzioni, accertamento e riscossione" <b>(IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI)</b>	" 17
DE MARCO S., "Nuove applicazioni del regime di trasparenza fiscale" <b>(IRES)</b>	" 3
ESCALAR G., "Le modalità di prova delle esimenti del divieto di deduzione dei costi <i>black list</i> " <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	" 12
FANTOZZI A., "La stabile organizzazione" <b>(IRES)</b>	" 4
FEDERICO A., STELLA F., "Presupposto soggettivo per l'imposizione unitaria nella c.d. "IVA di gruppo" <b>(IVA)</b>	" 19
GABELLI M., ROSSETTI D., "Strumenti presuntivi di onerosità dei finanziamenti infragruppo" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	" 1
GAIANI L., "L'ACE fa i conti con il consolidato e le operazioni straordinarie" <b>(IRES)</b>	" 4
GHISELLI F., "Deducibilità delle perdite su crediti negli accordi di ristrutturazione e nelle altre procedure concorsuali" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	" 12
GIULIANI F.M. "Trasferimento di residenza societaria intra-UE, tassazione di plusvalenze latenti e libertà di stabilimento" <b>(IRES)</b>	" 5
MAISTO G., "Deducibilità dei tributi ai fini IRES e qualificazione dei rapporti giuridici retti dal diritto straniero" <b>(IRES)</b>	" 5

MASTROBERTI A., “Deduzione delle perdite su crediti alla prova del Conto economico” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	Pag. 13
MASTROMATTEO A., SANTACROCE B., “Prima applicazione o pozione per la rinuncia all'imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 15
MIGNARRI E., “Le modifiche al trattamento fiscale di alcuni strumenti di finanziamento delle imprese” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 10
MONTELEONE C., “Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile delle risposte agli interpelli” <b>(VARIE)</b>	“ 22
NANETTI F., “I profili fiscali del <i>machig credit</i> secondo la Cassazione” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 2
NOBILI F., FIORENTINO F., “ <i>Trust</i> di garanzia e imposizione indiretta” <b>(VARIE)</b>	“ 22
PALUMBO F., “Dividendi intersocietari comunitari e trattato fiscale Italia-Francia” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 2
PANZERA DA EMPOLI G., “Deduzione dell'IRAP dall'IRES: le spese per il personale <<imponibili>> dei soggetti <<IAS – IFRS compliant>>” <b>(IRES)</b>	“ 6
PARISOTTO R., “Dichiarazione dei redditi e di sostituto per le banche: nuovi adempimenti, trasformazione DTA e perdite su crediti” <b>(IRES)</b>	“ 7
PARISOTTO R., RENELLA G., “Per la corretta applicazione del bollo su conti correnti e prodotti finanziari necessario riesaminare i contratti” <b>(BOLLO (Imposta di))</b>	“ 16
PETTINE P., BRUNETTI M., “ <i>Swaps</i> e opzioni su tassi di interessi: rilevanza fiscale nella determinazione del reddito d'impresa per i soggetti non IAS” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 13
POLO G., “L'intervento della Corte di Giustizia UE sul trattamento IVA dei fondi pensione” <b>(IVA)</b>	“ 19
ROSSI L, PRIVITERA A., “Il requisito della residenza ai fini PEX secondo l'Agenzia delle entrate” <b>(IRES)</b>	“ 7

### Prassi Amministrativa

Circ. Agenzia delle Entrate 18 giugno 2013, n. 20/E <b>(IRES)</b>	“ 8
Ris. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2013, n. 43/E <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 10
Ris. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2013, n. 48/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 16
Ris. Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, n. 54/E <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 11

Circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2013, n. 22/E  
**(IVA)** “ 20

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, sez. I, 7 marzo 2013, n. C - 424/11  
**(IVA)** “ 20

Corte di Giust. UE, Grande Sezione, 9 aprile 2013, n. C – 85/11.  
**(IVA)** “ 20

Corte di Giust. UE, 25 aprile 2013, n. C - 64/11.  
**(IRES)** “ 9

#### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 8 maggio 2013, n. 10739.  
**(IRES)** “ 9

#### Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. prov. di Parma, sez. IV 6 giugno 2012, n. 89  
**(VARIE)** “ 23

Comm. Trib. reg. di Genova, 26 settembre 2012, n. 81  
**(VARIE)** “ 23

Comm. Trib. prov. di Brescia, sez. I 21 giugno 2012, n. 90.  
**(REDDITI DI IMPRESA)** “ 14